



Regione Puglia
 Provincia di Taranto
 Comune di Mottola



Impianto FV "Mottola"
 Potenza DC 35,522 MWp

Titolo:

KUXNGF5_CDU

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Numero documento:

Commissa	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2 0 3 6 0 6	D	R	0 2 1 0	0 0

Committente:



SINERGIA GP4

SINERGIA GP4 S.R.L.
 CENTRO DIREZIONALE, IS. G1, SCC, INT 58
 80143 NAPOLI
 PEC: sinergia.gp4@pec.it

Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: **Ing. Filippo Mercorio**



PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)
 Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz



SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	27.08.2020	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	A. FIORENTINO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

IMPOSTA ASSOLTA
CON MARCA DA BOLLO n°
SERIALE 01190752420529
annullata e conservata dal
richiedente in originale



**COMUNE
DI
MOTTOLA**

SETTORE 5 GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICI: URBANISTICA – AGRICOLTURA – UFFICIO SUAP. – UFFICIO
COMMERCIO - PROTEZIONE CIVILE UFFICIO UMA – UFFICIO CACCIA -

Piazza XX Settembre – 74017 MOTTOLA (TA)
Pec: urbanistica@pec.comune.mottola.ta.it



Mottola, 12.12.2019

Vista l'istanza presentata in data 26.11.2019 prot. SUAP n. 1831, in bollo (n. seriale 01190752420530) dal sig. FILIPPO MERCORIO nato a Alife (CE) il 17.03.1962 n. c.f.: MRC FPP 62C17 A200F e residente in Piedimonte Matese (CE) alla via C.Battisti n. 29 , con la quale richiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica dei terreni di seguito riportati:

Fg.61 p.lle 4 – 11 – 32 – 110 – 111 – 113 – 116 – 136 – 146 – 147 – 213 – 225 – 236 – 455 – 458 – 459 ;

Visto il PRG approvato con D.G.R. n. 483 del 31.03.2005;

Visto il P.P.T.R. approvato con D. G.R. n. 176 DEL 16.02.2015;

Visti gli aggiornamenti del P.P.T.R. approvati con D.G.R. n. 1161/2016 e n. 496/2017;

Visto il P.A.I. approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 39/ del 30.11. 2005;

Vista la D.G.R. n. 1157 dell'08.08.2002 relativa alle delimitazioni delle aree SIC e ZPS;

Visto le delimitazioni del Parco Naturale "Terre delle Gravine" approvato con L.R. n. 18 del 20.12.2005;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 art. 30;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto l'art. 107 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 1.7.2019, con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, nr.267, l'arch. Claudio CERTINI è stato individuato quale Responsabile del SETTORE 5 GESTIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA ED EDILIZIA - SUAP - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CANILE COMUNALE - SERVIZIO AGRICOLTURA - UMA E CACCIA ;

A T T E S T A

Che il terreno riportato in Catasto al Fg.61 p.lle 4 – 11 – 32 – 110 – 111 – 113 – 116 – 136 – 146 – 147 – 213 – 225 – 236 – 455 – 458 – 459 ha la seguente destinazione urbanistica:

***"ZONA AGRICOLA NORMALE E1"
STRALCIO N.T.A. P.R.G. ARTT. 2.37 –2.38***

***Parte della particella 11 – 32 – 213 del fg . 61 ricade nei
"LIMITE FASCIA DI RISPETTO DELLE STRADE"
- STRALCIO N.T.A P.R.G. ART. 2.5 -***

***Parte della particella 110 del fg. 61 ricade nei
"AREA FERROVIARIA E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO"
- STRALCIO N.T.A. P.R.G. ART. 2.6 -***

NEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA (PPTR) le suddette particelle ricadono nei seguenti vincoli:

- *Nessun vincolo ;*

STRALCIO DELLE NORME DEL PRG RELATIVE ALLE ZONE IN QUESTIONI

“ZONA AGRICOLA NORMALE E1” STRALCIO N.T.A. P.R.G. ARTT. 2.37 –2.38

art. 2.37

Zona E -aree produttive agricole
norme generali

art. 2.37

Le zone agricole sono tutte le parti del territorio destinate alle attività agricole e forestali, ovvero recuperabili a tali attività o comunque destinate ad attività connesse con le produzioni agricole e forestali, non soltanto con funzione produttiva ma anche con funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

Nelle zone agricole gli interventi di nuova costruzione o di nuovo impianto sono consentiti solo in quanto funzionali alla produzione agricola della zona e rispondenti alle necessità economiche e sociali degli operatori agricoli e in quanto si configurino come interventi di miglioramento fondiario.

In assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) le necessità di nuove costruzioni per uso agricolo devono risultare da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale che, sulla base dei risultati colturali, rendano conto sia della utilizzazione delle costruzioni esistenti, sia della motivata necessità delle nuove costruzioni.

Nelle zone agricole è sempre ammessa la costruzione di impianti pubblici a rete (telecomunicazioni, trasporto di energia, acquedotto, fognature, ecc) e dei relativi manufatti (cabine di trasformazione, ecc).

I nuovi interventi di carattere edilizio consentiti dietro dimostrazione del titolo di operatore agricolo, ai sensi dell'art.9 della L.10/77 e della L.R.6/79 e successive modificazioni, saranno esclusivamente quelli relativi a:

a) Costruzione di nuove abitazioni che risultino necessarie alla famiglia dell'operatore agricolo o agli addetti all'azienda.

b) Costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività produttive delle aziende singole o associate quali: fabbricati per l'allevamento, depositi di attrezzi, materiali, sementi, fertilizzanti, ecc, rimesse per macchine agricole, locali di deposito e stoccaggio dei prodotti agricoli di produzione aziendale, locali per la lavorazione e prima trasformazione di prodotti agricoli aziendali; ogni altra costruzione che risulti direttamente funzionale alle esigenze produttive dell'azienda singola o associata.

c) costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo industriale, con annessi fabbricati di servizio e impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica.

La concessione per impianti finalizzati ad attività di allevamento intensivo è comunque subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione e il controllo, da parte della USL competente, degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi.

d) costruzione di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni e delle strutture aziendali, ad iniziativa di imprenditori singoli o associati, quali: caseifici, cantine, spacci di prodotti aziendali locali, frantoi, frigoriferi per la conservazione dei prodotti, officine per la riparazione di macchine agricole, ecc, costruzione di abitazioni per il personale di custodia degli impianti.

e) costruzioni relative usi agrituristici previste dalla L.R. 34/85.

f) serre.

Sono da considerarsi serre gli impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a fornire specifiche e determinate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; si distinguono in serre con copertura solo stagionali e serre con copertura permanente. Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di sviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezza massima a m 3 in gronda e m 6 al culmine se a falde, ed a m 4 se a copertura piana.

Le serre con copertura permanente sono sottoposte a concessione, in ogni caso il volume delle serre non rientra nella applicazione dell'If.

Detti impianti devono comunque rispettare la seguente normativa:

- rapporto di copertura 60%;
- distanza dai confini m 5;
- distanza dalle costruzioni m 10;
- dal ciglio stradale minimo m 20.
- Interventi sul patrimonio edilizio esistente

g) oltre agli interventi di cui all'art.2.13 e 2.14 per gli edifici di pregio storico o ambientale, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia su tutti gli edifici esistenti.

- Gli ampliamenti di edifici esistenti ricadenti in zone di rispetto stradale, non devono comportare avanzamenti dell'edificio verso il fronte stradale.

I progetti di costruzioni da realizzare in zone sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere corredati da relazione tecnica di un Geologo iscritto al relativo Albo Professionale, che dimostri la compatibilità della costruzione richiesta con la situazione geologica del sito. Tale relazione non è richiesta per ampliamenti e annessi di volume inferiore a 1000 mc.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione nei registri immobiliari dell'obbligo a rispettare la destinazione d'uso stabilita nella concessione stessa.

Non è subordinata a concessione ma ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali a teli mobili destinate a proteggere le colture.

Le zone E agricole si dividono in:

- zona E 1, agricola normale (art.2.38)
- zona E 2, agricola di interesse paesistico (art.2.39)
- zona E 3, di salvaguardia di elementi geomorfologici (art.2.40)
- zona E 4, zone di bosco o di macchia mediterranea. (art.2.41)

art. 2.38

Zona E 1 - agricola normale

art. 2.38

Nella zona E1 sono ammessi tutti gli interventi elencati nel precedente articolo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Interventi del tipo a) e b):

- strumento di attuazione: concessione edilizia (P.d.R. esteso all'area di pertinenza della masseria nel caso di interventi su edifici di pregio storico-monumentale).

- unità minima colturale (art.51 L.R.56/80), salvo diversa prescrizione contenuta in eventuali piani agricoli di zona:

- 7 ha, di cui almeno **2 ha** accorpati, per aziende con allevamento e/o su terreni a bosco o foraggiere;

- 3,5 ha, di cui almeno 2 ha accorpati per altre aziende (viticole, frutticole, ecc.);

- indice di fabbricabilità fondiaria:

- $I_f = 0,03$ mc/mq per le abitazioni

- $I_f = 0,05$ mc/mq complessivi per abitazioni e costruzioni del tipo b).**Le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo, di cui alla lettera a) dell'art. 9 della L. 28.01.77 n. 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (T.U. approvato con R.D. 28.04.38 n. 1165 e successive mm.ed ii.).**

Per le aziende con terreno non confinante è ammesso, ai soli fini della verifica degli indici volumetrici, l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente (L.R.56/80).

- rapporto di copertura: $Q = 1,5\%$ è **valido solo per gli interventi di tipo a;**

- altezza massima: $H_m = 7,50$, 2 piani fuori terra per le abitazioni; per gli edifici del tipo b) limite di altezza e di 1 piano fuori terra.

- distanza minima dalle strade:

- da autostrade = 60 m dal ciglio,

- da strade di grande comunicazione: 40 m dal ciglio,

- da strade di media importanza = 30 m dal ciglio,

- da strade di interesse locale = 20 m dal ciglio,

- da strade vicinali = 10 m alla delimitazione esistente.

Vanno comunque rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. 16.12.92 N. 495, modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 16.09.96 N. 610 e successive mm. ed ii.;

- distanze minime dai confini: 10 m per tutte le costruzioni consentite.

- distanze minime tra fabbricati: min. 10 m.

Sono inoltre richiamate le norme per le costruzioni rurali al titolo V del Regolamento Edilizio.

La concessione edilizia è comunque subordinata alla dimostrazione delle opportune opere per quanto riguarda l'approvvigionamento delle risorse idriche e lo smaltimento delle acque di scarico di ogni tipo secondo le disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti e secondo quanto previsto nella L.R. 24/83 e nella L. 319/76.

Vano appoggio

Nel caso di unità colturali accorpate inferiori a 35.000 mq ma superiori a 4.000 mq è consentita la costruzione di un vano appoggio con deposito di attrezzi agricoli.

Tali costruzioni non potranno avere superficie coperta superiore a mq. 25,00 ed altezza netta, misurata all'intradosso del solaio di copertura, non superiore a m 2,50; le distanze da strade e dai confini sono quelle indicate nel presente articolo.

Non è consentita la costruzione in aderenza.

La realizzazione del vano-appoggio è consentita anche a coloro che non hanno titolo di operatore agricolo ai sensi della L.R. 6/79 e successive modificazioni, ma che coltivano appezzamenti di terreno a vigna o ad orto per la produzione fami-gliare. In tal caso la concessione è onerosa.

Nel caso di lotti inferiore a 4000 mq è consentito l'accorpamento di più lotti, previo accordo trascritto tra i proprietari confinanti, onde raggiungere la misura minima consentita (4000 mq) per la realizzazione di un unico vano-appoggio.

Questa edificazione non sarà consentita nelle zone EI ricadenti all'interno delle aree individuate come: Zona di Protezione Speciale "Area delle Gravine - IT 9130007" e dal SIC "Murgia del Sud Est - IT 9130005"; l'entità del lotto minimo (4000 mq) e la necessità di opere al contorno (recinzioni, pavimentazioni, viali di accesso) provocherebbero una edificazione diffusa non compatibile con gli obiettivi di tutela dei siti.

Interventi del tipo c) e d):

- strumento di attuazione: concessione edilizia.

Nel caso si tratti di interventi di dimensioni di caratteristiche tali da raffigurare la formazione di una vera e propria zona per attività produttive, a insindacabile giudizio della Commissione edilizia, la realizzazione degli interventi sarà ammessa solo nelle aree produttive previste dal P.R.G. e adatte agli interventi stessi.

- lotto minimo:

- 3,5 ha in unico corpo per interventi del tipo c)

- 4 ha in unico corpo per interventi del tipo d)

- indice di fabbricabilità fondiaria: **E' consentita la realizzazione di una sola unità abitativa per impianto; le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo, di cui alla lettera a) dell'art. 9 della L. 28.01.1977 n. 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (T.U. approvato con R.D. 28.04.38, N. 1165 e successive mm. e ii.).**

- altezza massima: H max = 5 m, 1 piano fuori terra. Altezze superiori sono concesse solo per dimostrate necessità di speciali impianti.

- parcheggi: 1 mq/3 mq di superficie utile, di cui almeno il 30% di uso pubblico, ai margini della superficie fondiaria lungo la strada di accesso.

- distanze dalle strade: come al punto precedente.

- distanze dai confini: min. m 10, ad esclusione degli allevamenti industriali per i quali la distanza minima dai confini sarà di m 25.

Gli indici previsti per le costruzioni del tipo c) e d) del presente articolo possono essere variati solamente in occasione della predisposizione di specifici strumenti di pianificazione (piani agricoli di zona e simili).

L'approvvigionamento delle risorse idriche e lo smaltimento delle acque di scarico di ogni tipo dovranno sottostare a quanto previsto nella L.R. 24/83 e nella L.319/76, la predisposizione delle relative opere, secondo le disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente è pregiudiziale al rilascio della concessione edilizia.

Interventi di tipo e) per gli usi agrituristici

Le attività agrituristiche sono definite dalla L.R.34/85, così come i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.

Gli interventi di cui all'art.7 della succitata legge e qui di seguito elencati, possono essere eseguiti alle condizioni indicate per ogni tipo di intervento.

- "costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare alla utilizzazione turistica in fabbricati censiti al catasto rurale, nonché il restauro degli stessi" e " installazione, ripristino o miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, elettrici a servizio di locali di cui al paragrafo precedente": tali interventi possono essere realizzati con i criteri del restauro o del risanamento nel caso di edifici di pregio storico o ambientale di cui all'art. 2.13 e 2.14 delle presenti norme.

I locali destinati alla utilizzazione turistica di cui sopra, devono essere separati e differenziati da quelli normalmente usati per le abitazioni dei conduttori dei fondi.

- "Installazione nei fabbricati aziendali e sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo dei prodotti agricoli prevalentemente lavorati in proprio".

Negli edifici di pregio storico o ambientale, tali interventi possono essere realizzati solamente all'interno dei fabbricati esistenti ed eseguiti nel rispetto dell'edificio di pregio.

In tutti gli altri fabbricati rurali possono essere realizzati anche in strutture separate secondo quanto previsto nei paragrafi precedenti del presente articolo.

- "Realizzazione di impianti e attrezzature per il tempo libero e per lo sport, al servizio anche delle famiglie rurali" e "realizzazione di aree attrezzate a verde" . Possono essere realizzati in tutte le zone agricole con il rispetto delle norme di cui all'art. 2.39 per le aree di interesse paesistico, all'art. 2.40 per le aree di tutela di elementi geomorfologici non possono essere realizzati nelle aree boscate.

- "allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende, roulotte, camper, in adiacenza a fabbricati rurali con relativi servizi igienici".

Per gli interventi in aree di pertinenza di edifici di pregio storico - monumentale, tali interventi devono essere ricompresi nel P.d.R. relativo alla masseria per interventi relativi a masserie di pregio ambientale tali interventi devono essere localizzati ad almeno m 25 dall'edificio sotto- posto a tutela.

Per tutti gli interventi di questo tipo la superficie da destinarsi non può essere inferiore a mq 560 e superiore a mq 1500. Devono in ogni caso essere rispettate le norme relative all'attività di campeggio contenute nell'allegato A del Regolamento di Attuazione n.1 del 21.7.80 della L.R. n. 35.

Questi ultimi interventi devono inoltre rispettare le norme di cui all'art.2.39 per le aree agricole di interesse paesistico.

"LIMITE FASCIA DI RISPETTO DELLE STRADE"

- STRALCIO N.T.A P.R.G. ART. 2.5 -

art. 2.5 Aree destinate alla viabilità e fasce di art. 2.5 Rispetto Stradale

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 60 m per le strade di tipo *A*;
 - b) 40 m per le strade di tipo *B*;
 - c) 30 m per le strade di tipo *C*;
 - d) 20 m per le strade di tipo *F*, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
 - e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo *F*.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 30 m per le strade di tipo *A*;
 - b) 20 m per le strade di tipo *B*;
 - c) 10 m per le strade di tipo *C*.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 5 m per le strade di tipo *A, B*;
 - b) 3 m per le strade di tipo *C, F*.
5. Per le strade di tipo *F*, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.
10. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
 - a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;

b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

11. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo D.

12. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

13. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo D ed E;

c) 10 m per le strade di tipo F.

14. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) m 3 per le strade di tipo A;

b) m 2 per le strade di tipo D.

15. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione

16. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice.

L'indicazione grafica, contenuta nelle tavole di Piano, delle strade e dei percorsi ha valore vincolante salvo lievi modifiche tecniche da apportarsi in sede di redazione del progetto esecutivo dell'opera.

strade

Le strade indicate dal Piano sono distinte, ai sensi del DM 1.4.68 in:

- autostrade: con funzione nazionale e regionale: esse sono accessibili soltanto attraverso le stazioni previste. Le costruzioni osserveranno una distanza dal ciglio stradale, così come individuato dal DM citato, di m 60.

- strade di grande comunicazione: con funzione regionale: esse sono accessibili attraverso i nodi indicati nella tavola di Piano n. 1,2,3. Le costruzioni osserveranno una distanza dal ciglio stradale di m 40.

- strade di media importanza: con funzione prevalentemente intercomunale: qualora si procedesse alla ristrutturazione di tale viabilità, la sezione tipo sarà definita dall'Ente Provinciale o Statale competente.

Le costruzioni dovranno osservare una distanza minima di m 30.

-strade di interesse locale: con funzione prevalentemente comunale. La sezione di tali strade non potrà essere inferiore al tipo IV o V, contenuto nelle norme UNI, con sede stradale rispettivamente di m 7,50 e m 7,00 e banchine laterali di m 1,50 e m 1,25.

Le costruzioni osserveranno una distanza minima dal ciglio stradale di m 20 fuori dal perimetro dei centri abitati.

-strade interne: con funzione di distribuzione capillare urbana o poderale degli autoveicoli. La sezione minima di tali strade non dovrà essere inferiore a m 5. Le distanze delle costruzioni da tali strade, sono prescritte nelle norme di ogni zona territoriale omogenea.

- viabilità principale urbana: la sezione tipo dovrà essere formata, ove possibile, da due corsie e due marciapiedi: sezione minima della carreggiata m 7, sezione minima di ogni marciapiede nelle nuove zone m 1,50, salvo quanto eventualmente indicato nelle norme di zona. La viabilità principale dovrà essere sempre completata, ove possibile, da alberature.

- strade urbane di quartiere: la sezione tipo dovrà essere formata da due corsie (minimo m 3) e due marciapiedi (minimo m 1,50) o secondo indicazioni in aumento della Commissione Edilizia.

percorsi pedonali turistici

L'indicazione grafica contenuta nelle tavole di Piano ha carattere indicativo: la definizione di tali percorsi sarà affidata ai progetti esecutivi relativi alle zone Parco o a progetti esecutivi relativi a singoli tracciati, dietro proposta anche di privati.

Nella sistemazione di tali percorsi è fatto obbligo di rispettare e conservare tutti gli elementi tipici del paesaggio, quali alberature, muri a secco, antiche cisterne, ecc, e di utilizzare, in caso di nuove alberature, essenze tipiche del luogo o essenze compatibili con la vegetazione naturale circostante.

Lungo tali percorsi è ammessa la realizzazione dei necessari arredi e attrezzature connessi allo svago e al tempo libero, quali piazzole panoramiche, panchine, ecc, nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi.

fasce di rispetto stradale

Le fasce di rispetto stradale sono destinate all'ampliamento e alla creazione di nuovi spazi per il traffico pedonale e veicolare e a costituire fasce di protezione al nastro stradale stesso.

Sono inedificabili, anche nel sottosuolo, ma sono comprese nelle singole zone omogenee ai fini delle determinazioni volumetriche. Nelle stesse è fatto divieto di localizzazione di depositi a cielo aperto (sfasciacarrozze). E' prescritta la sistemazione del suolo e la previsione di barriere arboree.

In tali aree è ammessa la sola edificazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, chioschi, distributori di carburante), parcheggi, impianti pubblici, elementi di arredo urbano, piantumazione e sistemazione a verde.

La Concessione edilizia per tali interventi, è subordinata al rilascio della approvazione degli Enti territoriali competenti (ANAS, Provincia, ecc) per quanto concerne gli accessi alla strada e le distanze da rispettare.

"AREA FERROVIARIA E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO"
- STRALCIO N.T.A. P.R.G. ART. 2.6 -

Le aree ferroviarie, nel territorio di Mottola, comprendono sia la sede della attuale ferrovia con gli spazi di servizio annessi, sia la sede del nuovo tracciato della direttissima Bari-Taranto.

La fascia di rispetto, ai sensi del DPR 11.7.80 n.753, art.49, va calcolata in m 30 dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina.

Le aree ferroviarie, nel territorio di Mottola, comprendono sia la sede dell'attuale ferrovia con gli spazi di servizio annessi, sia la sede del nuovo traliccio della direttissima Bari-Taranto.

La fascia di rispetto, ai sensi del DPR 11.7.80 n. 753, art. 49, va calcolata in m 30 dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina.

Si rilascia su richiesta di parte per gli usi consentiti.

/NC



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5
(arch. Claudio CERTINI)